

Condizioni generali (CG) per l'assicurazione veicoli

M

Edizione 01.2012

G Assicurazione casco

Estensione della copertura

- G 1 Veicoli assicurati
- G 2 Equipaggiamento ed accessori
- G 3 Eventi assicurati
- G 4 Coperture supplementari
- G 5 Prestazioni

Esclusioni

- G 6 Esclusione di copertura

Sinistro

- G 7 Danno parziale
- G 8 Danno totale
- G 9 Direttive di indennizzo
- G 10 Obblighi in caso di sinistro
- G 11 Franchigie

Disposizioni finali

- G 12 Definizioni

Estensione della copertura

G 1 Veicoli assicurati

Ogni veicolo indicato nella polizza come assicurato.

G 2 Equipaggiamento ed accessori

2.1

Per equipaggiamento ed accessori si intendono oggetti fissati al veicolo o destinati ad essere impiegati insieme allo stesso. Non rientrano in questa definizione ad es. radiotrasmittitori, telefoni, supporti per la riproduzione di immagini, dati e suoni e navigatori mobili.

2.2

Equipaggiamento ed accessori soggetti a sovrapprezzo sono assicurati, senza convenzione speciale, fino a un importo complessivo di CHF 1.000. Sono considerate tali anche eventuali modifiche al veicolo (ad es. elaborazioni), parti fisse montate sul veicolo, topcase e valigie, indipendentemente dal fatto che siano state fornite con il veicolo oppure montate o acquistate in seguito.

G 3 Eventi assicurati

3.1 Assicurazione casco totale o casco parziale

L'elenco degli eventi assicurati è riportato nella polizza. La casco totale comprende i punti da G 3.2 a G 3.12, la casco parziale da G 3.3 a G 3.12.

3.2 Collisioni

Danni dovuti ad azioni meccaniche esterne, improvvise, violente e accidentali, provocate ad esempio da urti, scontri, cadute, ribaltamenti o affondamenti.

I danni da collisione a un veicolo utilizzato come veicolo a noleggio sono assicurati solo se indicato in polizza.

3.3 Incendio

Danni indesiderati a seguito di incendio, fulmine, esplosione e cortocircuito. Sono incluse nella copertura le operazioni di spegnimento. Non sono assicurati i danni alla batteria e alle parti elettriche ed elettroniche del veicolo se la causa del danno è da attribuire a un difetto alla parte stessa.

3.4 Eventi naturali

Danni causati direttamente da caduta massi o pietrisco (caduta sul veicolo), frane, alluvioni, inondazioni, grandine, tempeste (75 km/h e oltre), pressione della neve, valanghe; non sono assicurati altri eventi naturali.

3.5 Caduta di neve

Danni causati dalla caduta di neve o ghiaccio sul veicolo.

3.6 Furto

Perdita, distruzione o danneggiamento causati da atti di furto, sottrazione o rapina commessi o tentati; sono escluse l'appropriazione indebita e la frode.

3.7 Animali

Danni dovuti a collisione con animali di terzi su aree adibite alla pubblica circolazione; non sono assicurati i danni che subentrano

in seguito a manovre per evitare l'ostacolo. Danni, e danni consecutivi, causati dai morsi delle martore sono assicurati.

3.8 Morsi di martora

Sono assicurati eventuali danni diretti o indiretti provocati da morsi di martora.

3.9 Vetri

Rottura di parti del veicolo in vetro o materiali che servono in sostituzione al vetro; non viene versato alcun indennizzo in caso di danno totale o se la riparazione non viene effettuata.

3.10 Danni al veicolo parcheggiato e atti vandalici

Danni inferti al veicolo parcheggiato da parte di soggetti o veicoli sconosciuti. Non sono assicurati i graffi alla vernice.

3.11 Azioni di soccorso

Danni e imbrattamenti del veicolo e degli indumenti provocati prestando soccorso a persone infortunate.

3.12 Caduta di oggetti

Danni causati da caduta di aeromobili e veicoli spaziali o parte di essi nonché danni in seguito ad atterraggio di emergenza.

G 4 Coperture supplementari

Se indicati nella polizza, sono assicurati

4.1 Oggetti trasportati

Gli effetti personali trasportati da conducente e passeggero e rubati insieme al veicolo o da un contenitore chiuso a chiave nel veicolo oppure danneggiati in seguito a un sinistro assicurato in cui il veicolo sia stato coinvolto. Non rientrano fra gli oggetti trasportati gli indumenti di sicurezza: caschi, indumenti di protezione, tute protettive, protezioni, stivali e guanti da motociclista. L'assicurazione non copre: denaro, carte di credito, libretti di risparmio, cartevalori (incl. assegni turistici), biglietti e abbonamenti, documenti, animali, oggetti di valore, gioielli e metalli preziosi, utensili professionali nonché la perdita o il danneggiamento di dati.

4.2 Spese speciali

Spese dovute all'immobilizzo del veicolo in seguito a un evento casco assicurato.

G 5 Prestazioni

La Società assume le spese

5.1 per ogni evento assicurato la riparazione o il danno totale, le spese dei vigili del fuoco in caso di incendio del veicolo, nonché le tasse richieste dalle autorità per rapporti, certificati e attestazioni;

5.2 in caso di evento assicurato, se la polizza non include l'Assistance Soccorso stradale di Allianz Suisse o se l'Assistance non eroga alcuna prestazione: il recupero e il rimorchio fino all'officina più vicina e idonea, in caso di necessità comprovata le spese di un veicolo a noleggio della stessa categoria di prezzo fino a CHF 500, il rientro del veicolo rubato al luogo di stazionamento abituale e i diritti doganali (ciclomotori: escluso il veicolo a noleggio);

- 5.3 se sono assicurati gli oggetti trasportati: riparazione fino alla somma assicurata pattuita, rimborso delle spese di riacquisto in caso di danno totale;
- 5.4 per danni al veicolo parcheggiato e atti vandalici: massimo due sinistri per anno civile, fino a 2.000 franchi per sinistro (salvo eventuale franchigia). Questo vale indipendentemente dal numero di veicoli assicurati e dal numero di mesi per cui il contratto è in vigore nell'anno civile;

- 5.5 se sono assicurate spese speciali: le spese di viaggio e di trasporto, le spese per il noleggio di un veicolo sostitutivo, le spese per il pernottamento, nonché altre spese in seguito all'immobilizzo del veicolo, a complemento delle prestazioni di base dell'assicurazione casco o dell'Assistance Soccorso stradale, fino a concorrenza della somma assicurata pattuita.

Esclusioni

G 6 Esclusione di copertura

Non è accordata alcuna copertura assicurativa

- 6.1 per i danni d'esercizio e i danni dovuti al congelamento dell'acqua di raffreddamento;
- 6.2 in caso di partecipazione a competizioni di velocità, rally e gare analoghe, nonché tutti i tipi di corse su percorsi di gara, giri di pista e superfici stradali utilizzate a tale scopo, in caso di partecipazione a prove e gare fuoristrada oppure durante corsi di guida sportiva;
- 6.3 per i danni durante disordini; sussiste però copertura assicurativa se il contraente o il conducente dimostra di aver preso tutte le misure necessarie per evitare il danno;
- 6.4 durante la requisizione del veicolo da parte di autorità civili e militari;
- 6.5 per i danni in seguito ad azioni di guerra o di guerra civile;

- 6.6 per i danni dovuti a terremoti, compresi i danni consecutivi;
- 6.7 per i danni dovuti a energia nucleare, compresi i danni consecutivi;
- 6.8 per i danni dovuti all'utilizzo del veicolo da parte di conducenti sprovvisti di patente di guida valida oppure senza l'accompagnatore prescritto dalla legge;
- 6.9 per i danni dovuti a collisione, compresi i danni consecutivi, che si verificano quando il veicolo è guidato da un conducente in stato di ebbrezza (tasso alcolemico medio pari o superiore all'1,5 ‰) o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti;
- 6.10 per il deprezzamento, la perdita di prestazioni o di possibilità di utilizzo, nonché il minor ricavo della vendita, anche per i veicoli ritrovati;
- 6.11 per danni, per i quali possono essere avanzate pretese risarcitorie nei confronti del costruttore.

Sinistro

G 7 Danno parziale

- 7.1 Se non sussiste un danno totale, la Società assume la riparazione.
- 7.2 Qualora le spese di riparazione sommate al valore residuo del veicolo siano pari o superiori al valore venale di quest'ultimo, la società può indennizzare, con il consenso del contraente, il valore venale.

G 8 Danno totale

- 8.1 **Danno totale con valore venale maggiorato**
Se le spese di riparazione nel 1° e 2° anno di utilizzo superano il 65% del valore a nuovo oppure, nei successivi anni di utilizzo, superano il valore attuale, si ha un danno totale. Viene versato il valore attuale maggiorato del 20%, in ogni caso non oltre il 95% del valore a nuovo. Questa regola di indennizzo è definita come Scala B nella polizza.
- 8.2 **Danno totale con valore attuale assicurato**
Se i costi di riparazione superano il valore attuale del veicolo, si ha un danno totale. La Società risarcisce il valore attuale, in ogni caso non oltre il 95% del valore a nuovo.
- 8.3 **Danno totale in caso di furto (valore venale e valore venale maggiorato)**
In caso di furto si ha un danno totale se il veicolo non è stato ritrovato nei trenta giorni successivi all'arrivo della denuncia scritta di sinistro oppure, se ritrovato all'estero, se esso non viene rimpatriato entro trenta giorni in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. A secondo di quanto convenuto nella polizza, l'indennizzo avviene ai sensi dell'articolo G 8.1 o G 8.2.

G 9 Direttive di indennizzo

- 9.1 **Prezzo di acquisto e indennizzo**
Se l'indennizzo calcolato è superiore al prezzo al quale è stato acquistato il veicolo dall'assicurato, viene rimborsato il prezzo di acquisto, in ogni caso una somma non inferiore al valore attuale, salvo eventuale franchigia.
- 9.2 **Equipaggiamenti ed accessori**
Qualora in caso di sinistro risultino danneggiati soltanto l'equipaggiamento o gli accessori, gli articoli G 7 e G 8 si applicano analogamente alla parte danneggiata e non all'intero veicolo.
- 9.3 **Riparazioni**
La Società assume i costi di una riparazione a regola d'arte. Ai fini

dell'obbligo di limitazione del danno viene adottato il metodo di riparazione più economico. Qualora la riparazione determini un miglioramento dello stato del veicolo, il contraente è tenuto ad assumere una quota di riparazione stabilita dal perito automobilistico.

In caso di divergenze sul preventivo fornito dall'officina di riparazione, la società può raccomandare un'altra officina e, qualora il contraente si rifiuti di rivolgersi ad essa, pagare con effetto liberatorio i costi stimati dal proprio perito.

9.4 Danni preesistenti

Se prima dell'evento soggetto a indennizzo sussistevano già danni, l'indennizzo della Società si riduce di un importo pari alle spese di riparazione per tali danni. Qualora i costi della riparazione aumentino a causa di scarsa manutenzione, usura o danni preesistenti, il contraente è tenuto ad assumere la parte della riparazione stabilita dal perito automobilistico.

9.5 Riduzione della prestazione

Se è stato dichiarato un valore a nuovo troppo basso o, nel caso delle targhe professionali, una somma assicurata troppo bassa, il danno viene indennizzato solo per il rapporto esistente tra il valore a nuovo dichiarato (somma assicurata dichiarata) e il valore a nuovo effettivo del veicolo danneggiato o rubato. Questo vale anche nel caso di danni parziali.

9.6 Diritti di proprietà

In caso di danno totale o indennizzo di un danno parziale ai sensi dell'articolo G 7.2, salvo diversamente pattuito, dal momento dell'indennizzo i diritti di proprietà del veicolo o dell'oggetto indennizzato passano alla società.

9.7 Imposta sul valore aggiunto

Le liquidazioni per sinistri ai soggetti che detraggono l'imposta anticipata sul fatturato vengono effettuate senza imposta sul valore aggiunto. Le liquidazioni dei sinistri sulla base del previsto calcolo dei costi di riparazione non includono l'imposta sul valore aggiunto.

G 10 Obblighi in caso di sinistro

10.1 Riparazione

Le riparazioni di costo presumibilmente superiore a CHF 500 devono essere approvate dalla società.

In caso di danni al veicolo parcheggiato di cui all'articolo G 3.10 si deve informare immediatamente la società a prescindere dall'ammontare dei danni per consentirle in ogni caso di ispezionare il veicolo danneggiato prima della riparazione.

10.2 Furto

In ogni caso di furto è necessario sporgere immediatamente denuncia alla polizia locale.

10.3 Danni causati da animali

In caso di collisione con un animale (sono esclusi i danni provocati dal morso dalle martore) è necessario richiedere un verbale agli organi competenti (ad es. polizia, guardiacaccia) o una conferma dell'incidente da parte del detentore dell'animale.

G 11 Franchigie

11.1 Viene applicata la franchigia indicata nella polizza.

11.2 La franchigia dipende dalla data in cui si è verificato l'evento assicurato.

11.3 Danni al veicolo parcheggiato e atti vandalici: per i danni da caduta viene applicata una franchigia di CHF 200. Se è stata pattuita una franchigia superiore, si applica quest'ultima.

11.4 Se il veicolo trainante e il rimorchio sono assicurati con franchigia presso la Società e se questi vengono danneggiati nello stesso sinistro, viene riscossa una sola franchigia; ove gli importi siano diversi, viene addebitato quello più alto.

11.5 La franchigia non si applica per le collisioni se il sinistro si verifica durante le lezioni di guida impartite da un istruttore autorizzato o nel corso dell'esame ufficiale di guida.

11.6 Non viene riscossa alcuna franchigia se la prestazione si limita alla differenza tra il valore attuale ed il valore venale maggiorato.

Disposizioni finali

G 12 Definizioni

12.1 Calcolo dei premi

I dati indicati nella polizza come valore complessivo e somma assicurata per gli accessori si basano sui prezzi di catalogo forniti dal costruttore o dall'importatore generale, imposta del valore aggiunto inclusa, e possono divergere anche in maniera notevole dal prezzo di acquisto effettivamente versato. Poiché il calcolo dei premi si fonda sull'effettiva spesa per sinistri, questa differenza di prezzo non incide sul calcolo dei premi stessi.

12.2 Anno di utilizzo

Periodo di dodici mesi calcolato a partire dalla data della prima messa in circolazione; per i periodi inferiori a un anno si procede al calcolo pro rata temporis.

12.3 Prezzo di catalogo

Prezzo di listino ufficiale, IVA inclusa, del veicolo in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein al momento della fabbricazione, escluso l'equipaggiamento e gli accessori. Il prezzo di catalogo viene definito nella polizza come valore totale. In assenza di tale dato, si applica il prezzo versato per il veicolo al momento dell'immatricolazione.

12.4 Valore a nuovo

Totale del valore totale del veicolo (senza equipaggiamento e accessori) e della somma assicurata per equipaggiamento e accessori. Se non è indicata una somma assicurata per equipaggiamento ed accessori, questi sono assicurati fino a un massimo di CHF 1.000 al valore a nuovo. Nel caso dei veicoli "oldtimer" e da collezione il valore a nuovo è il valore indicato nella polizza. Se è dimostrato che equipaggiamento e accessori sono già considerati nel valore totale, quest'ultimo si intende come valore a nuovo.

12.5 Valore totale

Il prezzo di catalogo viene definito nella polizza come valore totale.

12.6 Valore attuale

Valore del veicolo, inclusi equipaggiamento e accessori, al momento del verificarsi dell'evento assicurato, tenendo conto del valore a nuovo, del chilometraggio, della durata dell'utilizzo, della situazione del mercato e dello stato del veicolo. Si applicano le direttive di valutazione dell'Associazione Svizzera Esperti Automobilistici Indipendenti (ASEAI).